Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 26 aprile 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(3886)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **1038.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 176 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunte le scuole di specializzazione in angiologia medica ed in audiologia.

Gli articoli 217, 218, 219 e 220, concernenti la scuola di specializzazione in radiologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 217. — La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia dell'Università di Catania ed è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine. Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso di diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

La scuola conferisce i seguenti diplomi:

a) diploma di specialista in radiodiagnostica.

Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro;

b) diploma di specialista in radioterapia oncologica.

Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro.

La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi in radiodiagnostica e radioterapia oncologica.

Art. 218. — Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica):

fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);
radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune alla radioterapia oncologica):

anatomia patologica;
apparecchiature e tecniche radiologiche;
semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);
radiopatologia;
dosimetria applicata.

3° *Anno*:

tecniche speciali e relativa semeiotica (I);
radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (I).

4° *Anno*:

tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAC) (II);
radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (II).

Art. 219. — Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radioterapia oncologica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radiodiagnostica):

fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);
radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune a radiodiagnostica):

anatomia patologica;
apparechiature e tecniche radiologiche;
semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);
radiopatologia;
dosimetria applicata.

3° *Anno*:

oncologia generale;
oncologia clinica (I);
tecniche radioterapiche.

4° *Anno*:

oncologia clinica (II);
fondamenti di terapia chirurgica dei tumori;
radioterapia clinica;
trattamento del canceroso in fase avanzata.

Art. 220. — I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.

Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di trentadue da ripartirsi annualmente fra i corsi di diploma in radiodiagnostica e radioterapia oncologica.

La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento verrà svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti, ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, dovranno avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.

Gli allievi al termine di ogni anno dovranno superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, dovranno elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.

Gli articoli 221 e 222, concernenti la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione
in igiene e medicina preventiva

Art. 221. — La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva ha sede presso l'istituto di igiene e conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di venticinque per anno di corso e complessivamente di cento iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Il corso si articola in un biennio propedeutico seguito da un biennio differenziato con cinque orientamenti e precisamente:

a) sanità pubblica;
b) igiene e tecnica ospedaliera;
c) igiene del lavoro;
d) igiene e medicina scolastica;
e) laboratorio.

Art. 222. — Il piano di studi è il seguente:

PRIMO BIENNIO

1° *Anno*:

metodologia statistica e biometria;
educazione sanitaria;
psicologia;
microbiologia ed immunologia I;
parassitologia;
epidemiologia generale e metodologia;
profilassi generale;
sociologia medica ed antropologia culturale.

2° *Anno*:

microbiologia e immunologia II;
patologia e clinica delle malattie infettive;
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive I;
patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale I;
demografia e statistica sanitaria;
legislazione e programmazione sanitarie.

SECONDO BIENNIO

a) Orientamento di sanità pubblica.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene dell'età evolutiva;
igiene del lavoro;
igiene ed assistenza dell'anziano.

4° *Anno*:

igiene edilizia e dell'aggregato urbano;
igiene ospedaliera;
organizzazione del territorio e programmazione sanitaria;
medicina di comunità;
economia sanitaria;
elementi di diritto amministrativo.

b) Orientamento di igiene e tecnica ospedaliera.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere; arredamenti ed impianti tecnologici;
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;
organizzazione e funzionamento degli ospedali I;
elementi di diritto e legislazione ospedaliera.

4° *Anno*:

organizzazione e funzionamento degli ospedali II;
compiti ed attribuzione della direzione sanitaria;
formazione professionale e compiti del personale ospedaliero;
programmazione ospedaliera e medicina di comunità;
assistenza psichiatrica;
aspetti socio-sanitari dell'ospitalismo;
aspetti economici della gestione ospedaliera.

c) Orientamento di igiene del lavoro.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
epidemiologia e profilassi delle malattie del lavoro;
tecnica ed economia degli impianti industriali;
tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
igiene dell'ambiente di lavoro I.

4° *Anno*:

igiene dell'ambiente di lavoro II;
elementi di diritto e legislazione del lavoro;
psicologia del lavoro;
prevenzione degli infortuni;
politica del territorio ed insediamenti industriali;
igiene del lavoro e medicina di comunità.

d) Orientamento di igiene e medicina scolastica.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
clinica delle malattie dell'età evolutiva;
epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età evolutiva;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
auxologia normale e patologica;
psicologia dell'età evolutiva.

4° *Anno*:

servizi di medicina scolastica;
edilizia ed arredamento scolastico;
elementi di pedagogia;
assistenza parascolastica;
educazione sanitaria nella scuola;
legislazione scolastica;
igiene mentale.

e) Orientamento di laboratorio.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale;
metodi e dosaggi biologici per il controllo dell'inquinamento ambientale;
strumentazione e metodologia chimico-cliniche ed ematologiche I;
microscopia applicata all'igiene;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie I.

4° *Anno*:

metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale II;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie II;
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche II;
ispezione e controllo degli alimenti;
elementi di informatica.

Gli esami relativi alle discipline svolte con insegnamento biennale verranno sostenuti alla fine di detti insegnamenti.

I corsi saranno completati da insegnamenti complementari uno per ciascun anno scelti tra i seguenti:

Materie complementari:

automazione del sistema ospedaliero;
biochimica applicata;
climatologia;
diritto sanitario internazionale;
elementi di medicina legale;
genetica umana;
geologia applicata all'igiene;
idrologia;
igiene dei climi tropicali;
igiene dei trasporti;
igiene militare;
igiene rurale;
istituzioni di matematiche;
micologia;
radioprotezionistica.

A giudizio della scuola possono essere scelti come complementari anche altri insegnamenti regolarmente attivati nei corsi di laurea dell'Università di Catania.

I corsi saranno integrati da un tirocinio pratico di durata comunque non inferiore a tre mesi, da svolgersi durante il secondo biennio.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in igiene e medicina preventiva, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 245, 246, 247, 248, 249 e 250, concernenti la scuola di specializzazione in microbiologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in microbiologia

Art. 245. — La scuola di specializzazione in microbiologia ha sede presso l'istituto di microbiologia dell'Università di Catania e conferisce il diploma di specialista in microbiologia o in microbiologia con indirizzo tecnico.

La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 246. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. E' contemplato un secondo indirizzo in tecniche microbiologiche al quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche.

Art. 247. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di quaranta per anno di corso e complessivamente di centosessanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 248. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

PRIMO BIENNIO
(comune ai due indirizzi)

1° *Anno*:

batteriologia generale I;
tecniche batteriologiche;
immunologia generale;
genetica dei microrganismi.

2° *Anno*:

batteriologia generale II;
antibiotici e chemioterapici;
virologia generale;
immunologia generale e tecniche immunologiche;
dosaggio biologico ed analisi statistica.

SECONDO BIENNIO
(indirizzo medico)

3° *Anno*:

microrganismi patogeni e malattia;
batteriologia speciale I;
virologia speciale e tecniche virologiche;
micologia medica;
epidemiologia delle malattie infettive.

4° *Anno*:

batteriologia speciale II;
sierologia;

microbiologia degli alimenti;
microbiologia dell'ambiente;
protozoologia medica.

SECONDO BIENNIO
(indirizzo in tecniche microbiologiche)

3° *Anno*:

azione patogena dei microrganismi;
tecniche batteriologiche e batteriologia speciale I;
micologia generale e tecniche micologiche;
tecniche virologiche e virologia speciale;
protozoologia.

4° *Anno*:

tecniche batteriologiche e batteriologia speciale II;
microbiologia industriale;
esame microbiologico dell'ambiente;
controllo microbiologico degli alimenti;
tecniche sierologiche.

Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento del fine della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola.

Art. 249. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 250. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale, l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. L'esame di diploma consterà di una discussione sopra una tesi scritta.

A coloro che abbiano superato l'esame finale verrà rilasciato un diploma di specialista in microbiologia o, per i non laureati in medicina e chirurgia, un diploma di specialista in microbiologia con indirizzo tecnico.

Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in angiologia medica ed in audiologia:

Scuola di specializzazione in angiologia medica

Art. 265. — La scuola di specializzazione in angiologia medica ha sede presso l'istituto di semeiotica medica I e conferisce il diploma di specialista in angiologia medica.

Art. 266. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 267. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 268. — La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 269. — Il numero massimo degli allievi è di due per anno di corso e di sei complessivamente per l'intero corso di studio.

Art. 270. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 271. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) embriologia, anatomia ed istologia dell'apparato vascolare;
2) biochimica;
3) fisiologia del circolo periferico;
4) fisiopatologia della coagulazione e vasculopatie;
5) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato vascolare (1° corso).

2° *Anno*:

6) anatomia ed istologia patologica dell'apparato vascolare;
7) radiologia;
8) farmacologia;
9) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato vascolare (2° corso);
10) patologia dell'apparato vascolare.

3° *Anno*:

11) clinica dell'apparato vascolare;
12) patologia e clinica del microcircolo;
13) terapia medica delle vasculopatie;
14) indicazioni al trattamento chirurgico delle arteriopatie;
15) indicazioni al trattamento chirurgico delle flebopatie.

Art. 272. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 273. — Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in angiologia medica gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Scuola di specializzazione in audiologia

Art. 274. — La scuola ha sede presso la cattedra di audiologia dell'Università di Catania. La durata del corso è fissata in tre anni.

Art. 275. — Il numero degli iscritti alla scuola, complessivo per i tre anni, è fissato ad un massimo di dodici (quattro per anno).

Non è concesso alcun abbreviamento del corso.

L'ammissione alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esami.

Art. 276. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) nozioni di fisica acustica;
2) anatomia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari;
3) fisiologia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari;
4) nozioni di psichiatria.

2° *Anno*:

1) tecniche audiometriche;
2) nozioni di neurologia;
3) nozioni di vestibologia.

3° *Anno*:

1) patologia dell'udito;
2) terapia medica, chirurgica e protesica della sordità;
3) la sordità sotto il profilo sociale;
4) la rieducazione dell'ipoacusico.

Art. 277. — Per accedere al 2° e al 3° anno è obbligatorio il superamento di tutti gli esami, rispettivamente del 1° e del 2° anno. Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale.

Art. 278. — Il diploma di specialista in audiologia viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico e sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1979
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 121

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1978.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre successivo, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 247, con il quale è stato ricostituito il Consiglio superiore della marina mercantile per il quadriennio 1974-78 ed è stato nominato membro del Consiglio stesso l'ing. Alberto Alfano, nella sua qualità di presidente dell'Istituto nazionale studi ed esperienze di architettura navale;

Visto il proprio decreto 10 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1976, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 17, con il quale il contrammiraglio (G.N.) Rocco Alfonsetti è stato nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile nella sua qualità di presidente dell'Istituto nazionale studi ed esperienze di architettura navale, in sostituzione dell'amm. di divisione Alberto Alfano, cessato dall'incarico;

Vista la lettera in data 20 novembre 1978, con la quale è stato comunicato che l'ing. Angelo Ferrauto è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale studi ed esperienze di architettura navale, in sostituzione del contramm. (G.N.) Rocco Alfonsetti;

Decreta:

L'ing. Angelo Ferrauto, presidente dell'Istituto nazionale studi ed esperienze di architettura navale, è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile, in sostituzione del contramm. (C.N.) Rocco Alfonsetti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1978

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1979
Registro n. 2 *Marina mercantile, foglio n.* 148

(3748)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Filatura Baraggia, in Masserano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 2 macchine tessili di origine e provenienza Germania occidentale la ditta Filatura Baraggia di Masserano (Vercelli), ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 65.590 (quale quota 30 %) di cui al mod. *B*-Import. n. 3732066 rilasciato dalla Banca Sella di Biella in data 21 novembre 1973;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Biella il 21 dicembre e 22 dicembre 1976 con un ritardo, quindi, di oltre due anni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/32628 del 30 giugno 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo impu-

tandolo alle note difficoltà attraversate dal settore tessile nazionale negli anni 1974-75, che hanno portato l'azienda stessa (che peraltro versava in una precaria situazione finanziaria) a sospendere gli acquisti, in seguito ripresi;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 17 ottobre 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura meramente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Filatura Baraggia mediante fidejussione della Banca Sella di Biella nella misura del 5% di D.M. 65.590 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(3382)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Compagnia generale trattori S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di due motori marini di origine e provenienza U.S.A. la ditta Compagnia generale trattori S.p.a. ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 12.886,03 di cui al mod. *B*-Import n. 5263476 rilasciato dalla Banca nazionale delle comunicazioni di Milano, in data 25 marzo 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Pesaro il 4 giugno 1977 con un ritardo, quindi, di giorni undici rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 891421 del 10 luglio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il tardivo perfezionamento dell'operazione imputandolo alla Italian Trading & Contracting cui la medesima ditta italiana aveva venduto allo stato estero la merce in questione;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 28 giugno 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, poiché gli oneri derivanti dai pagamenti anticipati a fronte di importazione fanno carico ai medesimi importatori che li ebbero a disporre;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Compagnia generale trattori mediante fidejussione della Banca nazionale delle comunicazioni di Milano, nella misura del 5 % di $ USA 12.886,03 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(3381)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Baby gomma S.r.l., in Zingonia.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di gomma naturale di origine e provenienza Sri Lanka la ditta Baby gomma S.r.l. di Zingonia ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 13.511,79 di cui al mod. *B*-Import n. 6773299 rilasciato dalla Banca popolare di Bergamo in data 12 dicembre 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, numero 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 26 maggio 1978 con un ritardo, quindi, di giorni 105 rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 121834 del 12 ottobre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i motivi addotti a giustificare il ritardo rivestono carattere esclusivamente commerciale e non esimono quindi dall'osservanza degli obblighi assunti a fronte della predetta notifica bancaria;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 14 ottobre 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Baby gomma S.r.l. mediante fidejussione della Banca popolare di Bergamo nella misura del 5% di Lgs. 13.511,79 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(3388)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio **1979.**

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conceria Caravel, in Fucecchio.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380.

Considerato che per l'importazione di n. 73 sacchi di pelle di origine e provenienza Brasile la ditta Conceria Caravel di Fucecchio ha effettuato un pagamento anticipato di $ 39.500 di cui al mod. *B*-Import n. 1657679 rilasciato dalla Cassa di risparmio di S. Miniato in data 31 gennaio 1973.

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, numero 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 17 maggio 1973 con un ritardo, quindi, di 76 giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 309274 del 13 giugno 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il tardivo perfezionamento dell'operazione è stato determinato non solo dal ritardato arrivo a destino della nave vettrice e dalle agitazioni delle maestranze sul porto e nella dogana di Genova, ma anche dalla tardiva presentazione della dichiarazione di importazione, e che tale motivo non è un elemento idoneo ad escludere ai sensi dell'art. 5 della legge 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 20 giugno 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conceria Caravel mediante fidejussione della Cassa di risparmio di S. Miniato nella misura del 5 % di $ 39.500 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(3385)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.

Determinazione dell'indennità di carica per il presidente dell'Ente nazionale idrocarburi.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 10 febbraio 1953, n. 136, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.);

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, concernente i compiti e le attribuzioni devoluti al Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 gennaio 1979 con il quale si è provveduto alla nomina del nuovo presidente dell'E.N.I.;

Visto l'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Ritenuta la necessità di determinare l'indennità di carica per il presidente dell'E.N.I.;

Decreta:

L'indennità di carica per il presidente dell'E.N.I. è determinata, al lordo delle ritenute erariali, in lire ottantacinque milioni annui.

Tali emolumenti riguardano qualsiasi prestazione afferente alla carica ricoperta o da essa derivante.

Roma, addì 15 marzo 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(3854)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.

Determinazione dell'indennità di carica per il presidente dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, concernente i compiti e le attribuzioni devoluti al Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica - E.F.I.M., e ne ha approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1284, con cui sono state apportate modifiche allo statuto dell'Ente suddetto, il quale ha assunto la nuova denominazione di E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera;

Visto il proprio decreto 24 gennaio 1979 con il quale si è provveduto alla nomina del nuovo presidente dell'E.F.I.M.;

Visto l'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Ritenuta la necessità di determinare l'indennità di carica per il presidente dell'E.F.I.M.;

Decreta:

L'indennità di carica per il presidente dell'E.F.I.M. è determinata, al lordo delle ritenute erariali, in lire settanta milioni annui.

Tali emolumenti riguardano qualsiasi prestazione afferente alla carica ricoperta o da essa derivante.

Roma, addì 15 marzo 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(3855)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.

Determinazione dell'indennità di carica per il presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1948 che approva il nuovo statuto dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.);

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, concernente i compiti e le attribuzioni devoluti al Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 221, con il quale si è provveduto alla nomina del nuovo presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.);

Visto l'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Ritenuta la necessità di determinare l'indennità di carica per il presidente dell'I.R.I.;

Decreta:

L'indennità di carica per il presidente dell'I.R.I. è determinata, al lordo delle ritenute erariali, in lire cento milioni annui.

Tali emolumenti riguardano qualsiasi prestazione afferente alla carica ricoperta o da essa derivante.

Roma, addì 15 marzo 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(3853)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1979.

Sostituzione di un membro della commissione regionale per l'impiego della Lombardia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1978, con il quale è stata costituita la commissione regionale per la mobilità della manodopera della Lombardia;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce, tra l'altro, che le commissioni regionali per la mobilità della manodopera assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 1893 del 12 marzo 1979, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Milano fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il sig. Dario Forti, rappresentante effettivo della UIL, dimissionario, con il sig. Sandro Venturoli;

Decreta:

Il sig. Sandro Venturoli è nominato membro effettivo della commissione regionale per l'impiego della Lombardia, quale rappresentante della UIL, in sostituzione del sig. Dario Forti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3407)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 560/79 del Consiglio, del 5 marzo 1979, relativo all'applicazione della decisione n. 1/78 della commissione mista C.E.E.-Israele che modifica il protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele.

Regolamento (CEE) n. 561/79 del Consiglio, del 5 marzo 1979, relativo all'applicazione della decisione n. 3/78 del Consiglio di cooperazione C.E.E.-Tunisia che modifica il protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina.

Pubblicati nel n. L 80 *del* 31 *marzo* 1979.

(70/C)

Regolamento (CEE) n. 562/79 della commissione, del 26 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 563/79 della commissione, del 26 marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento CEE n. 564/79 della commissione, del 26 marzo 1979, che fissa per il mese di aprile 1979 il prezzo di riferimento dei pomodori.

Regolamento (CEE) n. 565/79 della commissione, del 26 marzo 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 511/79 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 566/79 della commissione, del 26 marzo 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 75 *del* 27 *marzo* 1979.

(71/C)

Regolamento (CEE) n. 567/79 della commissione, del 27 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 568/79 della commissione, del 27 marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 569/79 della commissione, del 27 marzo 1979, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 570/79 della commissione, del 27 marzo 1979, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 571/79 della commissione, del 27 marzo 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2800/78 del Consiglio, del 27 novembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale» n. L 335 del 1° dicembre 1978.

Pubblicati nel n. L 76 *del* 28 *marzo* 1979.

(72/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto di studi superiori « G. Toniolo », in Milano, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 18 luglio 1978 l'istituto di studi superiori « Giuseppe Toniolo », in Milano, è autorizzato ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla prof.ssa Anna Vacchetta consistente in una collezione di monete antiche, mobili e titoli, per un valore di L. 28.000.000 circa.

(3696)

MINISTERO DEL TESORO

Decima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1969/1984

Si rende noto che il giorno 14 maggio 1979, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centoquarantanove serie attualmente vigenti, del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50% - 1969/1984, emesse in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 28 novembre 1969.

Il successivo giorno 15, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla decima estrazione di ventidue serie.

I titoli appartenenti alle serie estratte saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1979.

I numeri appartenenti alle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3928)

Sesta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1973/1983, di cui al decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588 ed al decreto ministeriale 13 dicembre 1972.

Si rende noto che il giorno 14 maggio 1979, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle venticinque serie non ancora ammortizzate, degli speciali certificati di credito 5,50% - 1973/1983, emessi per il fondo speciale per la ricerca applicata, in base al decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588 ed al decreto ministeriale 13 dicembre 1972.

Il successivo giorno 15, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla sesta estrazione di cinque serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno estratte sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1979.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3929)

Avviso di rettifica

L'art. 6 del decreto ministeriale 13 aprile 1979, concernente « Emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° maggio 1979, ai sensi dell'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Prima tranche di lire 1.500 miliardi », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 18 aprile 1979 è sostituito dal seguente:

Art. 6. — Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° maggio 1982.

(3927)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 78

Corso dei cambi del 20 aprile 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	845,95	845,95	—	845,95	—	845,45	846,05	845,95	845,95	845,95
Dollaro canadese	744,55	744,55	—	744,55	—	741,55	744,40	744,55	744,55	741,55
Marco germanico	445,25	445,25	—	445,25	—	445,25	445,33	445,25	445,25	445,25
Fiorino olandese	411,53	411,53	—	411,53	—	411,33	411,78	411,53	411,53	411,55
Franco belga	28,089	28,089	—	28,089	—	28,08	28,09	28,089	28,089	28,10
Franco francese	194,03	194,03	—	194,03	—	194,03	194,01	194,03	194,03	194 —
Lira sterlina	1752,40	1752,40	—	1752,40	—	1752,40	1751,50	1752,40	1752,40	1752,40
Lira irlandese	1707 —	1707 —	—	1707 —	—	—	1707 —	1707 —	1707 —	—
Corona danese	159,94	159,94	—	159,94	—	159,94	159,95	159,94	159,94	159,95
Corona norvegese	164,04	164,04	—	164,04	—	164,04	164,05	164,04	164,04	164,05
Corona svedese	192,45	192,45	—	192,45	—	192,45	192,45	192,45	192,45	192,45
Franco svizzero	491,92	491,92	—	491,92	—	491,02	492,10	491,92	491,92	491,90
Scellino austriaco	60,655	60,655	—	60,655	—	60,65	60,64	60,655	60,655	60,65
Escudo portoghese	17,30	17,30	—	17,30	—	17,30	17,30	17,30	17,30	17,30
Peseta spagnola	12,40	12,40	—	12,40	—	12,40	12,398	12,40	12,40	12,40
Yen giapponese	3,886	3,886	—	3,886	—	3,88	3,881	3,886	3,886	3,88

Media dei titoli del 20 aprile 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,825
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,225
» 5,50% » » 1968-83	86,875
» 5,50% » » 1969-84	82,175
» 6% » » 1970-85	81,625
» 6% » » 1971-86	78,200
» 6% » » 1972-87	77,125
» 9% » » 1975-90	84,500
» 9% » » 1976-91	84,200
» 10% » » 1977-92	87,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1979	100,900
» » » Ind. 1- 7-1979	100,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,475
» » » » 1- 1-1978/80	100,850
» » » » 1- 3-1978/80	100,750
» » » » 1- 6-1978/80	100,750
» » » » 1- 8-1978/80	100,750
Buoni Tesoro Pol. 9% 1-10-1979 II emiss.	98,925
» » Nov. 5,50% 1- 1-1980	96,375
» » Pol. 9% 1- 1-1980	98,200
» » » 10% 1- 1-1981	97,175
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	84,575
» » Pol. 12% 1- 1-1982	99,200
» » » 12% 1- 4-1982	98,775
» » » 12% 1-10-1983	97,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 aprile 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	846 —
Dollaro canadese	741,475
Marco germanico	445,29
Fiorino olandese	411,655
Franco belga	28,089
Franco francese	194,02
Lira sterlina	1751,95
Lira irlandese	1707 —
Corona danese	159,945
Corona norvegese	164,045
Corona svedese	192,45
Franco svizzero	492,01
Scellino austriaco	60,647
Escudo portoghese	17,30
Peseta spagnola	12,399
Yen giapponese	3,883

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, a trenta posti di missione presso le facoltà di magistero delle Università degli studi e presso gli istituti superiori di magistero pareggiati riservato agli insegnanti elementari di ruolo ordinario iscritti al corso di abilitazione alla vigilanza scolastica per l'anno 1979.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 gennaio 1951, n. 41;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1969;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli, a trenta posti di missione per la frequenza del corso di vigilanza scolastica e per il conseguimento del relativo diploma di abilitazione, riservato agli insegnanti elementari ordinari di ruolo iscritti, alla data di pubblicazione del bando, al corso di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari delle facoltà di magistero delle Università degli studi e degli istituti superiori di magistero pareggiati.

I posti di missione sono conferiti con decorrenza dal 10 settembre 1979.

La missione cessa con la fine del corso regolare degli studi.

La conservazione della missione è subordinata alla effettiva frequenza e al conseguimento, negli esami prescritti per ogni anno accademico, di una votazione media di 24/30 con non meno di 21/30 in ciascun esame.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione II, deve essere inoltrata tramite il provveditore agli studi della provincia di titolarità al quale deve pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

Domanda e documenti possono essere spediti per plico raccomandato con ricevuta di ritorno ovvero recapitati a mano.

Le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante (art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077).

Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario del provveditorato agli studi.

Il ritardo nella presentazione della domanda e dei documenti richiesti nel bando, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso; inoltre non saranno prese in considerazione, ai fini della eventuale valutazione, i documenti non redatti in conformità delle disposizioni vigenti.

La domanda deve essere corredata di:

1) un certificato attestante il servizio prestato quale insegnante elementare di ruolo. Per l'eventuale valutazione del servizio non di ruolo — sempreché sia stato riconosciuto ai fini giuridici, con provvedimento formale, ai sensi del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576 e dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 — il riconoscimento deve chiaramente risultare dal relativo decreto del provveditore agli studi o da annotazione apposta sul certificato di servizio che precisi la parte del servizio non di ruolo riconosciuta ai fini giuridici;

2) un certificato (rilasciato dalle Università degli studi o dagli Istituti universitari) dal quale risulti l'iscrizione al corso di vigilanza scolastica per l'anno accademico 1978-79.

Art. 3.

Il candidato che abbia già sostenuto esami per il corso di vigilanza può presentare, ai fini della valutazione, un certificato dal quale risulti la votazione riportata in ciascuno degli esami stessi.

Il candidato può allegare alla domanda altri titoli di studio o di carriera ed eventuali pubblicazioni che ritenga nel proprio interesse esibire.

Documenti e pubblicazioni non allegati alla domanda di ammissione al concorso, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata in concorsi antecedenti. I documenti possono essere esibiti oltre che in originale e in copia notarile anche in copie ottenute con i procedimenti meccanici e fotografici di cui alla tabella *B* annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962) autenticate ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge 4 gennaio 1963, n. 15, e successive modificazioni.

Alla domanda il candidato deve unire l'elenco in duplice copia dei documenti e dei titoli presentati.

Art. 4.

Il provveditore agli studi sottopone la domanda e la documentazione prodotta da ciascun candidato all'esame del consiglio scolastico provinciale il quale, sulla base degli atti presentati e degli elementi in possesso dell'amministrazione scolastica, esprime motivato parere sulla idoneità del candidato ad essere ammesso al concorso di cui al presente decreto.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1969, forma la graduatoria di merito degli ammessi al concorso sulla base degli elementi indicati all'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1969.

Roma, addì 20 aprile 1979

Il Ministro: Spadolini

(3914)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di perito aeronautico nel ruolo professionale seconda qualifica, tra periti costruttori aeronautici presso il Registro aeronautico italiano.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a tre posti di perito aeronautico nel ruolo professionale seconda qualifica, tra periti costruttori aeronautici.

Titolo di studio richiesto: diploma di perito industriale costruttore aeronautico.

E' richiesta, altresì, l'iscrizione all'albo professionale dei periti industriali.

I candidati dovranno possedere, alla data di scadenza della presentazione delle domande, età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo sarà rilasciato, a richiesta degli interessati, dagli uffici del Registro aeronautico italiano in via del Tritone n. 169, Roma.

(3868)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso per l'ammissione di sei allievi al corso di veterinaria per il servizio veterinario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, concernente l'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1978, registro n. 15 Difesa, foglio n. 107, con il quale è stato indetto un concorso per l'ammissione di settantaquattro allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, di cui sei posti per il primo anno del corso del servizio veterinario dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1978, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1978, con il quale il prof. Buffoni Vito è stato sostituito dal prof. Giglio Vittorio nell'incarico di membro aggiunto, per la lingua inglese, della predetta commissione;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per l'ammissione di sei allievi al corso del servizio veterinario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze, indetto con decreto ministeriale 27 aprile 1978, citato nelle premesse:

1. Trabalza Marinucci Antonio, nato il 27 ottobre 1959 . . . . punti 26,000
2. Crescenzi Stefano, nato l'8 settembre 1959 » 24,667
3. Pettinati Pier Paolo, nato il 4 settembre 1957 » 23,000
4. Cuillo Salvatore, nato l'8 novembre 1958 » 21,167
5. Lommito Antonello, nato il 7 gennaio 1960 » 18,500
6. Giovagnoli Roberto, nato il 13 ottobre 1959 » 18,167

Art. 2.

In relazione alla graduatoria predetta sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione, i candidati nell'ordine sopra riportato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte, dei conti, addì 19 gennaio 1979
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 266

(3557)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di oculistica, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;

Considerato che il prof. Riccardo Vozza ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di un componente della commissione predetta per impegni di lavoro all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Mosci Lamberto, primario dell'ente ospedaliero di Sampierdarena è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di oculistica che si terrà a Roma il giorno 24 gennaio 1979 in sostituzione del prof. Riccardo Vozza, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1979
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 338

(3708)

OSPEDALE «S. MARTINO» DI ORISTANO

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Oristano.

(1228/S)

OSPEDALE ONCOLOGICO «M. ASCOLI» DI PALERMO

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(1230/S)

OSPEDALE «TRIGONA» DI NOTO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Noto (Siracusa).

(1232/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI PADOVA

Concorso ad un posto di assistente ortopedico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Padova.

(1224/S)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorso ad un posto di aiuto di odontoiatria e stomatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di odontoiatria e stomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(1231/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorso ad un posto di aiuto del primo laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del primo laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(1229/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « C. CANTU' » DI ABBIATEGRASSO

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Abbiategrasso (Milano).

(1222/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « EREMO DI LANZO » DI LANZO TORINESE

Concorso ad un posto di primario di medicina generale addetto alla divisione lungodegenti

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale addetto alla divisione lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanzo Torinese (Torino).

(1233/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI » DI CHIAROMONTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario ed un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia;

un posto di primario ed un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di aiuto della sezione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Chiaromonte (Potenza).

(1236/S)

OSPEDALE OSTETRICO E GINECOLOGICO « S. ANNA » DI TORINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ostetrico-ginecologo addetto all'istituto di patologia ostetrica e ginecologica;

due posti di assistente ostetrico-ginecologo di cui uno addetto alla divisione « A » e uno alla divisione « C ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Torino.

(1237/S)

OSPEDALE CIVILE « ALTO GARDA E LEDRO » DI ARCO

Concorso ad un posto di primario della seconda divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto il primario della seconda divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Arco (Trento).

(1225/S)

OSPEDALE DEI BAMBINI « UMBERTO I » DI BRESCIA

Concorso ad un posto di assistente della sezione autonoma di neuropsichiatria infantile

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione autonoma di neuropsichiatria infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Brescia.

(1223/S)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI NOVI LIGURE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novi Ligure (Alessandria).

(1227/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asola (Mantova).

(1238/S)

OSPEDALE « PRINCIPESSA DI PIEMONTE » DI TAURIANOVA

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Taurianova (Reggio Calabria).

(1226/S)

OSPEDALE DI GARDONE VAL TROMPIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gardone Val Trompia (Brescia).

(1234/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791140)